

## La definizione di bosco

Data di pubblicazione: 6/10/2016

La **Seconda Sezione del TAR Veneto**, con **sentenza n. 1101**, datata **30 settembre 2016**, è tornata ad occuparsi della definizione di bosco quale specifico oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 42/2004.

La citata sentenza ha ritenuto infondato il ricorso con cui era stata impugnata l'ordinanza di remissione in pristino di un'area boscata che il ricorrente aveva adibito a coltivazione della vite.

La legislazione statale (D.lgs. n. 42/2004 e articolo 2 D.lgs. n. 227/2001 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*"), richiamata anche dalla legislazione regionale (art. 31 della legge regionale n. 3/2013<sup>1</sup>), definisce bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea.

Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, l'intervento, effettuato senza autorizzazione e consistente nel sostituire il bosco con filari di viti, "*altera la natura del bene protetto perché il filare di vite non costituisce bosco*".

A tal proposito, la Sezione ha precisato che la vegetazione di origine artificiale può, per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 del D.lgs. n. 227/2001<sup>2</sup>, costituire bosco solo nelle ipotesi tassativamente previste e tra queste non figurano i filari di viti piantati in sostituzione della vegetazione forestale arborea.

---

### <sup>1</sup> Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale

1. In attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" e successive modificazioni.

2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "*Legge forestale regionale*." e successive modificazioni. [...]

### <sup>2</sup> 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

[...]

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufoe coltivate

Il Collegio ha evidenziato altresì che *“gli articoli 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004 non consentono, diversamente rispetto a limitati interventi su edifici, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per gli interventi in oggetto. Il provvedimento impugnato costituisce dunque atto dovuto e vincolato, dovendo l’area protetta essere ricostituita nella sua essenza forestale”*.

La medesima Sezione si era espressa in termini pressoché identici con la **sentenza n. 1006/2016** relativa ad analoga questione.